

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio regionale
“IO LEGGO”

Art. 1
(Oggetto)

E' intendimento di questa Amministrazione contribuire al sostegno di attività e iniziative di promozione e valorizzazione del libro e della lettura che si svolgono nel Lazio.

Art. 2
(Obiettivi)

I progetti devono consentire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, anche attraverso le creazioni di reti di partenariato con soggetti istituzionali e non;
- b) promuovere progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano zone a forte criticità sociale e dove è forte il disagio: aree metropolitane svantaggiate, istituzioni totali (ospedali, carceri etc.). Con particolare riguardo al mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione alla cultura dell'integrazione;
- c) ricercare forme innovative di progettazione, produzioni e distribuzione;
- d) proporre innovazione dei linguaggi e delle tecnologie tramite la creazione, l'uso e la diffusione di applicativi e prodotti informatici;
- e) favorire proposte didattiche finalizzate alla scrittura e alle letture;
- f) concorrere a sostenere iniziative culturali che avvicinino maggiormente il pubblico dei non lettori al libro e alla lettura;
- g) sviluppare iniziative che possano promuovere le biblioteche e/o valorizzare il patrimonio culturale del Lazio, riequilibrando e incrementando l'offerta culturale soprattutto nelle aree carenti di servizi culturali;
- h) capacità di realizzare itinerari letterari nel territorio regionale.

Art. 3
(Importo del contributo)

Il sostegno regionale per ogni singolo progetto non potrà essere superiore all'importo di € 20.000,00 e comunque non potrà superare il 90% dei costi ammissibili, come individuati nell'allegato 5.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 luglio 2015.

L'intervento finanziario del soggetto beneficiario non potrà in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Il contributo regionale non può in ogni caso superare la differenza tra le spese e le entrate generate dal progetto.

Il contributo, nel caso di soggetti proponenti che svolgano attività economica, è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013, serie L. 352.

Art. 4

(Soggetti ammessi al finanziamento)

Possono presentare domanda di contributo i soggetti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 16/2008, comma 1 lettere a), b) e d), ed in particolare:

- le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio, comprese quelle operanti per la salvaguardia della memoria storica dei territori della Regione.
- i comuni e le province, anche in forma associata;
- le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, anche riunite in consorzi;

I soggetti di cui ai punti precedenti, possono presentare domanda sia in forma singola che associata. In quest'ultimo caso dovrà essere individuato il soggetto capofila che costituirà l'unico interlocutore per la Regione ai fini della gestione del rapporto, elencati tutti i componenti, indicando specificatamente i ruoli e le competenze nell'ambito della realizzazione dell'intervento proposto.

I soggetti della lettera d) per partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti: costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; legalmente costituiti da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente bando; devono inoltre dichiarare, pena l'inammissibilità, che svolgono attività nel campo della promozione del libro e della lettura e che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche.

Nel caso di progetti presentati da imprese, definite dal citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione come "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", l'impresa proponente non deve aver ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, altri contributi "de minimis" per importi che, sommati al contributo richiesto ai sensi del presente Avviso, comportino il superamento della soglia di € 200.000, prevista dall'art. 3 del citato Regolamento. Ai fini della corretta individuazione dei contributi ricevuti, valgono tutti i contributi ricevuti dalla "impresa unica", da intendersi come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate dal comma 2 dell'art. 2 del citato Regolamento 1407/2013.

Quanto indicato si applica anche nel caso in cui il progetto sia presentato, da una impresa o da altro soggetto ammissibile, in forma associata e detta associazione comprenda anche una impresa. In tale ultima ipotesi ogni impresa coinvolta nel progetto e destinataria anche solo di una parte del contributo richiesto, dovrà rendere la dichiarazione prevista dal successivo articolo e, ai fini dell'applicazione del massimale "de minimis" in precedenza indicato, dovrà considerare tale parte di contributo.

Art. 5

(Caratteristiche del progetto)

Ciascun Ente/soggetto proponente può presentare, pena l'esclusione, un solo progetto, anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner, contenente le seguenti sezioni:

- a) Allegato 1 - Istanza;
- b) Allegato 2 - Scheda anagrafica;
- c) Allegato 3 - Relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, a meno che si tratti di organismi di costituzione più recente (max 3 cartelle);
- d) Allegato 4 - Descrizione dettagliata delle attività previste dall'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale, (max 3 cartelle), con allegati curriculum delle professionalità coinvolte nel progetto;
- e) Allegato 5 - Bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti;
- f) Allegato 6 - Sintetica descrizione dell'organismo che presenta il progetto, (max 3 cartelle);

- g) Allegato 7 - Descrizione della/e struttura/e sede delle attività e delle attrezzature disponibili;
- h) Allegato 8 - Dichiarazione “de minimis” (nel caso di progetto presentato da impresa o che coinvolga imprese).

Alla domanda compilata deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- i) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale;
- l) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali.
- m) in caso di progetto presentato in forma associata, copia dell'atto con cui si è costituita l'associazione, o in caso di associazione costituenda, l'atto di impegno di costituzione della stessa da parte di tutti gli associati.

I punti f) h) e j) non competono agli enti locali che presentano l'istanza.

Art. 6

(Modalità e termini per la presentazione del progetto)

La domanda di contributo deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del **45° giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, con una delle modalità qui di seguito descritte:

- PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it;
- plico spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi Culturali, promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Via del Serafico 127 - 00142 Roma;
- plico consegnato a mano all'Ufficio accettazione posta, indirizzato allo stesso indirizzo di cui sopra, 1° piano stanza 191.

I plichi, chiusi e sigillati, dovranno riportare in alto a destra il nominativo del mittente e al centro la seguente dicitura:

“ NON APRIRE. Avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura ai sensi della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. Protocollare esternamente ”

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nel caso di domanda inviata tramite PEC, non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto proponente.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati verrà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione.

La domanda e i relativi allegati devono essere redatti e sottoscritti nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, e dei relativi decreti attuativi.

Nel caso spedizione tramite posta raccomandata farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Nel caso di consegna del plico a mano, farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro applicato dall'Ufficio Accettazione Posta di via del Serafico 127.

L'amministrazione regionale non risponde di ritardi e/o disguidi postali.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 7

(Inammissibilità delle domande)

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'articolo 4;
- non presentate secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- presentazione di più di una proposta da parte dello stesso proponente, singolarmente o associato;
- assenza degli allegati previsti all'articolo 5;
- mancanza della firma del legale rappresentante del soggetto proponente, autografa o comunque con analogo valore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e relativi decreti attuativi;
- mancanza dell'individuazione del soggetto capofila nel caso di progetti presentati in forma associata;

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata l'Amministrazione procederà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/90 in materia di "preavviso di rigetto".

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;
- che avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della sopracitata legge, non abbiano realizzato l'iniziativa, o non abbiano presentato la documentazione consuntiva relativa per fatto imputabile agli stessi.

Art. 8

(Commissione di valutazione)

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due funzionari regionali di cui uno anche con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con determinazione dirigenziale.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo sulla base delle risorse eventualmente destinate al presente bando e fino a concorrenza degli stanziamenti previsti.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approverà la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi di cui al successivo articolo 9, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 9

(Modalità e criteri di valutazione)

La Commissione provvede alle verifiche dei requisiti di inammissibilità di cui all'articolo 7 del presente avviso e alla valutazione dei progetti disponendo di quaranta punti, così distribuiti:

- a) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità del progetto;
- b) fino ad un massimo di dieci punti per la coerenza con gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
- c) fino ad un massimo di otto punti per l'affidabilità gestionale ed economica, del cronoprogramma e per la previsione di eventuali apporti gratuiti di attrezzature e servizi, se documentati;
- d) fino ad un massimo di sette punti in relazione ai curriculum delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto;

Potranno essere ammessi a contributo, fermo quanto previsto dagli artt. 1 e 5, i progetti che conseguono una valutazione di almeno 25 punti.

Art. 10

(Erogazione del contributo regionale)

L'erogazione del contributo regionale avverrà secondo le seguenti modalità:

- erogazione del primo 50% a seguito della presentazione degli atti con i quali i soggetti proponenti hanno assunto le obbligazioni relative alla realizzazione del progetto;
- saldo dopo la trasmissione dietro la presentazione di dettagliata relazione, del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa effettivamente sostenuti.

Art. 11

(Controlli e monitoraggio)

Il rendiconto consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Servizi Culturali, promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Via del Serafico 127 - 00142 Roma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, o ai partner di progetto nel caso di progetto in forma associata, conformi e quietanzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Non sono ammessi i costi per l'acquisto di attrezzature.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la liquidazione della seconda rata e del saldo.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o delle finalità culturali indicati nel progetto approvato, senza preventiva comunicazione ed adeguata giustificazione, o nel caso di mancata realizzazione, anche parziale, dell'iniziativa, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo.

In sede di liquidazione potranno anche essere operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Art. 12

(Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento)

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 13

(Protezioni dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative previste dalla legge regionale n. 16/2008, e successive modificazioni.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e politiche giovanili.

Art. 14

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996: “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 15

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate, entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: ccristallini@regione.lazio.it.